

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI DISTINTIVI SOCIALI

CIG: 8217033E21

N. GARA 7693039

Richiesta di offerta su MEPA n. 2517854

1. Oggetto e descrizione della fornitura.

L'oggetto della fornitura è la realizzazione di distintivi in oro e in altri metalli da destinare ai soci del Club Alpino Italiano. Le caratteristiche della fornitura sono di seguito descritte:

Distintivi in oro:

Codice CAI identificativo	Q.tà	Materiale	Attacco	Formato	Confezione
MAT517 (soci 25li)	100	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 2,50)	puntina in oro e bottone dorato	normale	singolarmente in astuccio di crepella argento
MAT518 (soci 25li)	700	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 1,20)	puntina in oro e bottone dorato	mignon	singolarmente in astuccio di crepella verde
MAT520 (soci 50li)	200	oro 750/°°° 18K (peso oro gr. 2,80)	puntina in oro e bottone dorato	scudo	singolarmente in astuccio di crepella blu

Distintivi in altri materiali:

Codice CAI identificativo	Q.tà	Materiale	Attacco	Formato	Confezione
MAT510	25.000	ottone coniato argentato	puntina e fermaglio	normale	singolarmente in bustina di carta
MAT515 (soci 25li)	2.500	ottone coniato dorato	puntina e fermaglio dorato	normale	singolarmente in scatoletta di plastica con coperchio trasparente e cartoncino di fondo blu CAI
MAT519 (soci 50li)	500	similoro dorato, smaltati	puntina e fermaglio dorato	mignon su scudo smaltato	singolarmente in scatoletta di plastica con coperchio trasparente e cartoncino di fondo blu CAI
MAT521 (soci 60li)	200	similoro dorato, smaltati	puntina e fermaglio dorato	mignon su scudo smaltato	singolarmente in scatoletta di plastica con coperchio trasparente e cartoncino di fondo blu/CAI
MAT525 alpinismo giovanile	2.000	metallo gr. 3,5	spilla da balia in metallo	tondo cm. 3,7	singolarmente in bustina di carta

Al fine di acquisire ogni ulteriore descrizione delle caratteristiche, la società dovrà prendere visione dei campioni del materiale sopraelencato previo appuntamento con l'Ufficio Acquisti, che rilascerà apposita attestazione, in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Le caratteristiche tecniche (disegno, materiali, pesi, smaltatura e rifinitura) sono tassative. Non sono ammesse deroghe nelle modalità di fabbricazione rispetto al materiale visionato.

2. Esecuzione del contratto.

La fornitura sarà suddivisa in due tranches, sulla base di ordinativi inviati con cadenza trimestrale, con un termine massimo di quaranta giorni, dalla data dell'ordine, per la consegna, che avverrà a cura, spese e rischio dell'aggiudicatario presso il magazzino del Club Alpino Italiano a Milano in via Petrella 19.

Il primo ordinativo sarà inviato entro trenta giorni dalla stipula del contratto. I quantitativi del materiale sono suddivisi nel modo seguente:

Codice CAI	Q.tà totali	1° tranche	2° tranche
MAT517	100	100	----
MAT518	700	300	400
MAT520	200	100	100
MAT510	25.000	10.000	15.000
MAT515	2.500	1.000	1.500
MAT519	500	300	200
MAT521	200	----	200
MAT525	2.000	1.000	1.000

L'imballaggio dovrà avvenire in scatole a gruppi non superiori a:

- 350 pezzi per i distintivi MAT510, in sacchetti da 50 o 100 pezzi;
- 110 pezzi per tutti gli altri distintivi.

Il CAI effettuerà, per ogni singola consegna, delle verifiche di conformità del materiale fornito con le caratteristiche tecniche richieste, prelevando a propria discrezione, per ciascun lotto uno o più campioni. In caso di non conformità, accertata anche durante l'utilizzo e relativamente ad una delle seguenti caratteristiche, la società è obbligata, fatti salvi i maggiori danni, alla sostituzione gratuita dei pezzi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta:

- non conformità del peso superiore al 10% (dieci per cento) in meno, calcolata con riferimento alla media ottenuta dai singoli valori dei pezzi per ciascun campione;
- non conformità del materiale utilizzato per la fabbricazione;
- non conformità del disegno rispetto al campione consegnato dal CAI.

Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, emessa a seguito di ogni consegna.

In caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dell'oro superiore al 10%, è riconosciuto un adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo dei relativi distintivi, determinato applicando la percentuale di variazione che eccede il 10%. I valori del prezzo dell'oro corrispondono alla quotazione riferita al giorno precedente della data di ricevimento dell'offerta, rilevata sulla piazza di Milano e basata sul fixing di chiusura di Londra (fonte Federbanchi).

L'adeguamento del corrispettivo è riconosciuto a seguito della richiesta scritta di una delle parti di volersi avvalere di tale condizione.

3. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:

- a) dichiarazione sostitutiva non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) ritardo di oltre trenta giorni consecutivi sui termini della consegna, anche parziale, della fornitura;
- c) presenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16, emersi in esito a verifiche condotte in corso di esecuzione del contratto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- e) in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Nelle ipotesi sopraindicate il rapporto contrattuale sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del CAI, da trasmettere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, il CAI procederà ad incamerare la cauzione definitiva per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme contrattuali e legislative, fatti salvi i maggiori danni.

4. Penali.

La società, fatta salva la risoluzione del contratto, nel caso di ritardo di venti giorni consecutivi sui termini della consegna di ogni singola fornitura, è soggetta ad una penale di euro 200, maggiorata di euro 20 per ogni ulteriore giorno di ritardo.

In caso di sostituzione ritardata dei distintivi non conformi, il CAI può applicare una penale analoga a quanto previsto al comma 1.

L'applicazione della penale è notificata alla società mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) e viene effettuata, ove possibile, con l'addebito sui crediti della Società per le prestazioni.

5. Riservatezza

La società, con la sottoscrizione del contratto, assicura e garantisce il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante l'espletamento della fornitura affidata.

6. Foro competente.

Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono in via esclusiva al foro di Milano.

7. Codice etico.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., la Società s'impegna, nei rapporti con CAI ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l'Azienda dichiara di ben conoscere.

La violazione da parte della Società delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente capitolato; in caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità della Società sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, la presente convenzione con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che la Società s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

La Società si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. In particolare si impegna:

- a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice identificativo di gara (CIG 8217033E21);
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori per la fornitura e a trasmettere gli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata.

9. Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.